

Martedì 21 ottobre 2008

Mandato europeo di ricerca delle prove da utilizzare nei procedimenti penali *

P6_TA(2008)0486

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (13076/2007 — C6-0293/2008 — 2003/0270(CNS))

(2010/C 15 E/29)

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (13076/2007),
 - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0688),
 - vista la sua posizione del 31 marzo 2004 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato nuovamente dal Consiglio (C6-0293/2008),
 - visti l'articolo 93, l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0408/2008);
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
 5. si dichiara intenzionato, nel caso in cui il presente testo non fosse adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a esaminare qualsiasi ulteriore proposta nel quadro della procedura di urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 659.

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1
Testo del Consiglio
Considerando 8

(8) Il principio del riconoscimento reciproco si fonda su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Per promuovere tale fiducia, la presente decisione quadro dovrebbe contenere importanti garanzie a tutela dei diritti fondamentali. Il MER dovrebbe pertanto essere emesso soltanto da giudici, **organi giurisdizionali**, magistrati inquirenti, pubblici ministeri **e alcune altre autorità giudiziarie definite dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.**

(8) Il principio del riconoscimento reciproco si fonda su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Per promuovere tale fiducia, la presente decisione quadro dovrebbe contenere importanti garanzie a tutela dei diritti fondamentali. Il MER dovrebbe pertanto essere emesso soltanto da giudici, magistrati inquirenti **e** pubblici ministeri.

Emendamento 2
Testo del Consiglio
Considerando 9

(9) La presente decisione quadro è adottata a norma dell'articolo 31 del trattato e riguarda pertanto la cooperazione giudiziaria nell'ambito di tale disposizione, allo scopo di coadiuvare la raccolta di prove per i procedimenti di cui all'articolo 5 della presente decisione quadro. **Sebbene, a norma dell'articolo 2, lettera c), punto ii), autorità diverse da giudici, organi giurisdizionali, magistrati inquirenti e pubblici ministeri possano svolgere un ruolo nella raccolta di tali prove**, la presente decisione quadro non comprende la cooperazione di polizia, doganale, di frontiera e amministrativa, che sono disciplinate da altre disposizioni dei trattati.

(9) La presente decisione quadro è adottata a norma dell'articolo 31 del trattato e riguarda pertanto la cooperazione giudiziaria nell'ambito di tale disposizione, allo scopo di coadiuvare la raccolta di prove per i procedimenti di cui all'articolo 5 della presente decisione quadro. La presente decisione quadro non comprende la cooperazione di polizia, doganale, di frontiera e amministrativa, che sono disciplinate da altre disposizioni dei trattati.

Emendamento 3
Testo del Consiglio
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) È estremamente importante adottare quanto prima la decisione quadro 2008/.../GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la quale fornisce un adeguato livello di protezione dei dati e disciplina il trattamento dei dati personali a livello nazionale.

Emendamento 4
Testo del Consiglio
Considerando 25

(25) Il MER dovrebbe coesistere con le vigenti procedure di assistenza reciproca, ma tale coesistenza dovrebbe essere considerata transitoria fino a quando, conformemente al programma dell'Aia, i tipi di raccolta di prove esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione quadro sono a loro volta oggetto di uno strumento di reciproco riconoscimento la cui adozione offrirà un regime di reciproco riconoscimento completo che sostituirà le procedure di assistenza reciproca.

(25) Il MER dovrebbe coesistere con le vigenti procedure di assistenza reciproca, ma tale coesistenza dovrebbe essere considerata transitoria fino a quando, conformemente al programma dell'Aia, i tipi di raccolta di prove esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione quadro sono a loro volta oggetto di uno strumento di reciproco riconoscimento la cui adozione offrirà un regime di reciproco riconoscimento completo che sostituirà le procedure di assistenza reciproca. **La Commissione**

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

dovrebbe presentare quanto prima proposte intese a completare il quadro del riconoscimento delle prove in materia penale, consolidando nel contempo la legislazione già adottata.

La Commissione è inoltre invitata a prendere l'iniziativa di uno sforzo di armonizzazione dei sistemi di raccolta delle prove negli Stati membri. L'armonizzazione costituisce infatti la migliore piattaforma per garantire la cooperazione in materia penale.

Emendamento 5

Testo del Consiglio

Considerando 25 bis (nuovo)

(25 bis) La Commissione europea dovrebbe presentare quanto prima una proposta relativa a uno strumento legislativo concernente le garanzie procedurali nel processo penale.

Emendamento 6

Testo del Consiglio

Articolo 2 — lettera c)

c) «autorità di emissione»:

c) «autorità di emissione»: un giudice, un magistrato inquirente o un pubblico ministero *competenti, in base al diritto nazionale, ad emettere un mandato europeo di ricerca delle prove;*

i) un giudice, **un organo giurisdizionale**, un magistrato inquirente, un pubblico ministero o

ii) *qualsiasi altra autorità giudiziaria definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca nella sua qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a ordinare l'acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base alla legislazione nazionale;*

Emendamento 7

Testo del Consiglio

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il mandato europeo di ricerca delle prove è uno strumento a disposizione sia della difesa sia dell'accusa. Entrambe possono infatti richiedere all'autorità giudiziaria competente di emettere un mandato europeo di ricerca delle prove.

Emendamento 8

Testo del Consiglio

Articolo 4 — paragrafo 6

6. Fatto salvo il paragrafo 2, il MER, se richiesto dall'autorità di emissione, può riguardare anche la raccolta di dichiarazioni di persone presenti all'atto dell'esecuzione del MER e direttamente collegate all'oggetto dello stesso. Per la raccolta di tali dichiarazioni sono altresì di applicazione le norme pertinenti dello Stato di esecuzione applicabili ai casi nazionali.

soppresso

Emendamento 9

Testo del Consiglio

Articolo 7 — comma 1 — lettera b bis) (nuova)

b bis) gli oggetti, documenti e dati possono essere ammissibili nel procedimento per il quale sono ricercati.

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 10
Testo del Consiglio
Articolo 7 — comma 1 bis (nuovo)

L'autorità di emissione certifica, nel mandato, che le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte.

Emendamento 11
Testo del Consiglio
Articolo 8 — paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti. **Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno lo rende necessario, affidare alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative del MER e della corrispondenza ufficiale ad esso relativa.**

2. Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti.

Emendamento 12
Testo del Consiglio
Articolo 10 — paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Le persone interessate da uno scambio di dati eseguito conformemente alla presente decisione quadro possono far valere il diritto alla protezione dei dati, compreso il blocco, la rettifica, la cancellazione e l'accessibilità relativa delle informazioni che le riguardano nonché l'accesso ai mezzi di ricorso di cui potrebbero avvalersi conformemente alla legislazione dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione.

Emendamento 13
Testo del Consiglio
Articolo 11 — paragrafo 4

4. **Se l'autorità di emissione non è un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e il MER non è stato convalidato da una di tali autorità nello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione può, nel caso specifico, decidere di non disporre la perquisizione o il sequestro ai fini dell'esecuzione del MER. Prima di adottare tale decisione, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità competente dello Stato di emissione.**

soppresso

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 14
Testo del Consiglio
Articolo 11 — paragrafo 5

5. Uno Stato membro può, in occasione dell'adozione della presente decisione quadro, procedere a una dichiarazione o a una successiva notifica al Segretariato generale del Consiglio richiedendo tale convalida in tutti i casi in cui l'autorità di emissione non è un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e laddove le misure necessarie per eseguire il MER debbano essere disposte o controllate da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero a norma della legislazione dello Stato di esecuzione in un caso nazionale analogo.

soppresso

Emendamento 15
Testo del Consiglio
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Garanzie relative all'esecuzione

Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché il mandato europeo di ricerca delle prove sia eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

- a) l'autorità di esecuzione ricorre ai mezzi meno intrusivi possibili, necessari per acquisire gli oggetti, i documenti o i dati;
- b) una persona fisica non è tenuta a produrre oggetti, documenti o dati che potrebbero contribuire alla sua propria incriminazione ai sensi della legislazione dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; e
- c) l'autorità di emissione deve essere informata immediatamente qualora l'autorità di esecuzione scopra che il mandato è stato eseguito in violazione della legislazione dello Stato di esecuzione.

2. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché, quando una perquisizione volta al sequestro di mezzi di prova è ritenuta necessaria per l'acquisizione di oggetti, documenti o dati, siano rispettate le seguenti garanzie minime:

- a) le perquisizioni di locali non possono cominciare di notte, a meno che ciò non sia eccezionalmente necessario date le circostanze particolari del caso;
- b) la persona sottoposta a perquisizione domiciliare deve avere diritto di ricevere una notifica scritta di tale perquisizione; tale notifica deve citare, almeno, il motivo della perquisizione, gli oggetti, i documenti e i dati sequestrati ed i ricorsi a disposizione dell'interessato; e
- c) in caso di assenza della persona i cui locali sono sottoposti a perquisizione, essa è avvertita tramite deposito della notifica di cui alla lettera b) nei locali stessi o con altri mezzi adeguati.

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 16
Testo del Consiglio
Articolo 12

L'autorità di esecuzione ottempera alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione. **Il presente articolo non crea l'obbligo di prendere misure coercitive.**

Fatto salvo l'articolo 11 bis, l'autorità di esecuzione ottempera alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione.

Emendamento 17
Testo del Consiglio
Articolo 12 — comma 1 bis (nuovo)

L'autorità di emissione può inoltre chiedere che l'autorità di esecuzione:

- a) ***mantenga la riservatezza sull'esistenza dell'indagine ed il suo contenuto, salvo nella misura necessaria all'esecuzione del mandato;***
- b) ***permetta ad un'autorità competente dello Stato di emissione o ad una parte interessata designata dall'autorità di emissione di assistere all'esecuzione del mandato ed avere accesso, alle stesse condizioni dell'autorità di esecuzione, a qualsiasi oggetto, documento o dato acquisito in detta occasione;***
- c) ***conservi traccia delle persone che hanno trattato i mezzi di prova dall'esecuzione del mandato fino al loro trasferimento allo Stato di emissione;***

Emendamento 18
Testo del Consiglio
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a bis) (nuova)

- a bis) ***qualora il reato alla base del mandato d'arresto sia coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo è competente a perseguire il reato secondo il proprio diritto penale;***

Emendamento 19
Testo del Consiglio
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a ter) (nuova)

- a ter) ***qualora la persona oggetto del mandato europeo di ricerca delle prove non possa, a causa della sua età, essere ritenuta penalmente responsabile per le azioni su cui si basa tale mandato, in virtù della legislazione dello Stato membro di esecuzione;***

Emendamento 20
Testo del Consiglio
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera e)

- e) ***qualora, nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 4 o 5, il MER non sia stato convalidato;*** **soppresso**

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 21
Testo del Consiglio
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera f)

- f) *qualora il MER si riferisca ai reati che:* *soppresso*
- i) *a norma della legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in toto o per una parte importante o essenziale nel suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio, o*
- ii) *sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e la legislazione dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per tali reati quando siano stati commessi al di fuori del suo territorio;*

Emendamento 22
Testo del Consiglio
Articolo 13 — paragrafo 2

2. La decisione di rifiuto dell'esecuzione o del riconoscimento del MER ai sensi del paragrafo 1 è presa da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di esecuzione. *Qualora il MER sia stato emesso da un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 2, lettera c), punto ii), e non sia stato convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero nello Stato di emissione, la decisione può anche essere presa da qualunque altra autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione se previsto da tale legislazione.*

2. La decisione di rifiuto dell'esecuzione o del riconoscimento del MER ai sensi del paragrafo 1 è presa da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di esecuzione.

Emendamento 23
Testo del Consiglio
Articolo 13 — paragrafo 3

3. *Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera f), punto i), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 in circostanze eccezionali e caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso ed in particolare stabilendo se una parte importante o essenziale del comportamento si sia verificata nello Stato di emissione, se il MER riguardi un atto che non costituisce reato penale ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e se per la sua esecuzione sia necessario effettuare perquisizioni e sequestri.* *soppresso*

Emendamento 24
Testo del Consiglio
Articolo 13 — paragrafo 4

4. *Se intende far ricorso al motivo di rifiuto di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), l'autorità competente consulta l'Eurojust prima di prendere la decisione.* *soppresso*

Se l'autorità competente non è d'accordo con il parere dell'Eurojust, gli Stati membri assicurano che essa fornisca i motivi della sua decisione e che il Consiglio ne sia informato.

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 25
Testo del Consiglio
Articolo 13 — paragrafo 5

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), g) e h), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione, in toto o in parte, a un MER, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con mezzi opportuni l'autorità competente dello Stato di emissione e, nel caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), **a bis), a ter)**, g) e h), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione, in toto o in parte, a un MER, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con mezzi opportuni l'autorità competente dello Stato di emissione e, nel caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

Emendamento 26
Testo del Consiglio
Articolo 14 — paragrafo 2 — parte introduttiva

2. Se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per eseguire il MER, i seguenti reati, **qualora siano punibili nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni e** quali definiti dalla legislazione di **detto Stato membro**, non sono sottoposti alla verifica della doppia incriminazione in alcuna circostanza:

2. Se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per eseguire il MER, i seguenti reati, quali definiti dalla legislazione **dello Stato di emissione**, non sono sottoposti alla verifica della doppia incriminazione in alcuna circostanza:

Emendamento 27
Testo del Consiglio
Articolo 15 — paragrafo 3

3. Salvo qualora **sussistano** motivi di rinvio **in virtù dell'**articolo 16 o gli oggetti, i documenti o i dati che intende acquisire siano già in suo possesso, l'autorità di esecuzione ne prende possesso **senza indugio** e, fatto salvo il paragrafo 4, non oltre 60 giorni dalla ricezione del MER da parte dell'autorità di esecuzione competente.

3. Salvo qualora **uno dei** motivi di rinvio **di cui all'**articolo 16 **lo giustifichi** o gli oggetti, i documenti o i dati che intende acquisire siano già in suo possesso, l'autorità di esecuzione ne prende possesso **quanto prima** e, fatto salvo il paragrafo 4, non oltre 60 giorni dalla ricezione del MER da parte dell'autorità di esecuzione competente.

Emendamento 28
Testo del Consiglio
Articolo 15 — paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. In mancanza di un ricorso intentato conformemente all'articolo 18 e salvo che lo giustifichi uno dei motivi di rinvio di cui all'articolo 16, lo Stato di esecuzione trasferisce allo Stato di emissione gli oggetti, i documenti o i dati raccolti in virtù del MER sin dal momento in cui questi si trovano sotto il controllo dell'autorità di esecuzione o, se ciò non sia il caso, quanto più rapidamente possibile e non oltre i trenta giorni seguenti la presa di possesso di tali elementi di prova da parte dell'autorità di esecuzione.

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Nel trasferire gli oggetti, i documenti o i dati ricevuti, l'autorità di esecuzione indica se pretende che siano rinviati allo Stato di esecuzione non appena cessano di essere necessari per lo Stato di emissione.

Emendamento 29

Testo del Consiglio
Articolo 15 — paragrafo 4

4. Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, **in un caso specifico**, rispettare il termine di cui **rispettivamente ai paragrafi 2 o 3**, tale autorità informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione **con qualsiasi mezzo**, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per soddisfare la richiesta.

4. Se, **in circostanze eccezionali**, per l'autorità di esecuzione competente non è possibile rispettare il termine di cui **al presente articolo**, tale autorità **ne** informa senza indugio **Eurojust e** l'autorità competente dello Stato di emissione **per iscritto**, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per soddisfare la richiesta.

Emendamento 30

Testo del Consiglio
Articolo 15 — paragrafo 5

5. *Salvo quando sia pendente un ricorso presentato a norma dell'articolo 18 o esistano motivi di rinvio in virtù dell'articolo 16, lo Stato di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo gli oggetti, i documenti o i dati acquisiti in forza del MER allo Stato di emissione.*

soppresso

Emendamento 31

Testo del Consiglio
Articolo 15 — paragrafo 6

6. *Nel trasferire gli oggetti, i documenti o i dati ricevuti, l'autorità di esecuzione indica se pretende che siano rinviati allo Stato di esecuzione non appena cessano di essere necessari per lo Stato di emissione.*

soppresso

Emendamento 32

Testo del Consiglio
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis

Utilizzo ulteriore delle prove

L'utilizzo, nel quadro di procedure penali ulteriori, di elementi di prova raccolti conformemente alla presente decisione quadro, non può pregiudicare in nessun caso i diritti della difesa.

Questi ultimi devono essere pienamente rispettati, in particolare dal punto di vista dell'ammissibilità degli elementi di prova, dell'obbligo di fornire tali elementi alla difesa e del diritto per la difesa di contestarli.

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 33
Testo del Consiglio
Articolo 18 — paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi d'impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un MER a norma dell'articolo 11. ***Gli Stati membri possono limitare l'impugnazione prevista al presente paragrafo ai casi in cui il MER è eseguito con il ricorso a misure coercitive.*** L'azione è promossa dinanzi ad un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, in conformità della legislazione di tale Stato.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi d'impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un MER a norma dell'articolo 11. L'azione è promossa dinanzi ad un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, in conformità della legislazione di tale Stato.

Emendamento 34
Testo del Consiglio
Articolo 23 — paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ...

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ... ***e si impegnano a definire entro tale data una decisione quadro relativa alle garanzie procedurali accordate nel quadro dei processi penali nell'Unione europea prendendo in considerazione il parere del Parlamento europeo.***

Emendamento 35
Testo del Consiglio
Articolo 23 — paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri indicano, in una dichiarazione presentata presso il Segretariato generale del Consiglio, gli organi nazionali designati quali autorità di emissione e quali autorità di esecuzione.

Emendamento 36
Testo del Consiglio
Articolo 23 — paragrafo 3

3. ***Uno Stato membro che intenda recepire nella legislazione nazionale il motivo di rifiuto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), ne dà notifica al Segretario generale del Consiglio al momento dell'adozione della presente decisione quadro mediante dichiarazione.***

soppresso

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 37
Testo del Consiglio
Articolo 23 — paragrafo 4

4. *La Germania può, mediante una dichiarazione, riservarsi il diritto di subordinare l'esecuzione di un MER alla verifica della doppia incriminazione nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, riguardanti il terrorismo, la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, il sabotaggio, il racket e l'estorsione o la truffa se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per l'esecuzione del MER, salvo se l'autorità di emissione abbia dichiarato che, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, il reato in questione soddisfa i criteri indicati nella dichiarazione.* *soppresso*

Qualora intenda avvalersi del presente paragrafo, la Germania notifica una dichiarazione in tal senso al Segretario generale del Consiglio all'atto dell'adozione della presente decisione quadro. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 38
Testo del Consiglio
Articolo 23 — paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. La Commissione presenta su base annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione relativa all'applicazione della presente decisione quadro, concernente in particolare l'applicazione delle garanzie procedurali.

Emendamento 39
Testo del Consiglio
Articolo 24 — paragrafo 2

2. *All'inizio di ogni anno civile la Germania informa il Consiglio e la Commissione del numero di casi in cui è stato applicato, nel corso dell'anno precedente, il motivo di rifiuto del riconoscimento o di rifiuto dell'esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 4.* *soppresso*

Emendamento 40
Testo del Consiglio
Allegato — sezione B — punto ii bis (nuovo)

ii bis) si può presupporre che gli oggetti, documenti e dati che si intendono acquisire con il presente mandato saranno ammissibili nel procedimento per il quale sono ricercati.

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 41
Testo del Consiglio
Allegato — sezione C — lettera d)

- d) qualsiasi altra autorità giudiziaria come definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca nella sua qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a ordinare l'acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base alla legislazione nazionale soppresso

Il presente MER è stato convalidato da un giudice o organo giurisdizionale, da un magistrato inquirente o da un pubblico ministero (cfr. sezioni D e O).

Emendamento 42
Testo del Consiglio
Allegato — sezione D

- D) AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE HA CONVALIDATO IL MER (SE DEL CALSO) soppressa

Se è stata barrata la casella d) nella sezione C e il presente MER è convalidato, barrare la casella corrispondente al tipo di autorità giudiziaria che ha convalidato il presente MER:

- a) giudice o organo giurisdizionale
- b) magistrato inquirente
- c) pubblico ministero

Denominazione ufficiale dell'autorità che ha effettuato la convalida:

.....

Nome del rappresentante:

.....

Funzione (titolo/grado):

.....

Numero di riferimento del fascicolo:

.....

Indirizzo:

.....

.....

.....

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

E-mail:

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 43
Testo del Consiglio
Allegato — sezione E

E) IN CASO DI DESIGNAZIONE DI UN'AUTORITÀ CENTRALE PER LA TRASMISSIONE E LA RICEZIONE AMMINISTRATIVA DI MER E, OVE APPLICABILE, PER LA CORRISPONDENZA UFFICIALE AD ESSI RELATIVA *soppressa*

Denominazione dell'autorità centrale:

.....

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

.....

Indirizzo:

.....

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

E-mail:

Emendamento 44
Testo del Consiglio
Allegato — sezione F

F) AUTORITÀ DA CONTATTARE (QUALORA SIANO STATE COMPILATE LA SEZIONE D E/O LA SEZIONE E) *soppressa*

Autorità di cui alla sezione C

Può essere contattata per questioni riguardanti

Autorità di cui alla sezione D

Può essere contattata per questioni riguardanti

Autorità di cui alla sezione E

Può essere contattata per questioni riguardanti

Martedì 21 ottobre 2008

TESTO
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 45**Testo del Consiglio****Allegato — sezione I — nota a piè di pagina**

In caso di MER trasmesso alla Germania, secondo la dichiarazione fatta dalla Germania a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2007/... ⁽¹⁾ /GAI del Consiglio del ... relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali, l'autorità di emissione può compilare anche la casella 1 per confermare che il reato (o reati) soddisfa i criteri indicati da tale paese per la tipologia di reato in questione.

soppressa⁽¹⁾ GU L ...**Emendamento 46****Testo del Consiglio****Allegato — sezione N) — punto 1**

Informazione facoltativa da fornire solo in relazione alla Germania

soppresso

Si dichiara che il reato o reati in questione a norma della legge dello Stato di emissione soddisfano i criteri indicati dalla Germania nella dichiarazione resa a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro ...

Ricostituzione degli stock di merluzzo bianco *

P6_TA(2008)0487

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2004 per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e del regolamento (CEE) n. 2847/93 (COM(2008)0162 — C6-0183/2008 — 2008/0063(CNS))

(2010/C 15 E/30)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0162),

— visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0183/2008),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0340/2008);